

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1863

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, MEUCCI, CARENINI, TESINI ARISTIDE, CAPPELLI, PONTELLO, PEZZATI, DEL DUCA, CATTANEI, DE PETRO, ALLEGRI CESARE, SPIGAROLI, CAMPAGNOLI, GASCO, BOLDRIN, BAMBI, SANZA, BUBBICO, FORNASARI, BIANCO, MASTELLA MARIO CLEMENTE, MANTELLA GUIDO, NAPOLI, PICCINELLI, ORSINI GIANFRANCO, SABATINI, SPOSETTI, CASTELLUCCI, IANNIELLO, AIARDI, FELICI**

*Presentata il 17 novembre 1977*

Unificazione dei ruoli della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato ed estensione al personale dalla stessa delle qualifiche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per il personale della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato si chiede, con la presente proposta di legge, l'unificazione degli attuali due ruoli — quello dei segretari e quello dei geometri — e l'equiparazione giuridica agli ispettori forestali per il completo e qualificato inserimento nell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione di appartenenza.

Con l'unificazione dei due ruoli non è previsto alcun aumento di organico e la nuova dizione adottata per le qualifiche del ruolo è quella in uso per il personale della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile.

I motivi che giustificano questa richiesta sono molteplici e scaturiscono da considerazioni di carattere storico, giuridico e morale, nonché da esigenze funzionali per l'espletamento dei futuri compiti.

Il ruolo del personale di concetto del Corpo forestale (gruppo B), che si inserisce tra quello degli ispettori (gruppo A) ed il personale di sorveglianza (sottufficiali e guardie), nasce con il Corpo forestale nazionale.

La legge 3 marzo 1912, n. 134, che istituì i ruoli organici del Corpo reale delle foreste, stabilì con la tabella A la forza del personale tecnico e con la tabella B quella del personale di custodia. Il perso-

nale tecnico di cui alla tabella A si divideva nel quadro I: personale superiore (ispettori), e nel quadro II: personale subalterno (aiutanti).

Con il regolamento di attuazione vennero fissate le norme per il conferimento dei posti di « aiutante »; al primo comma dell'articolo 18 veniva precisato che: « Gli aiutanti, di cui all'articolo 4 della legge, fanno parte del personale tecnico inferiore del real Corpo delle foreste. Il grado di aiutante è conferito mediante concorso per esami ».

Dalla emanazione della predetta legge in poi gli aiutanti forestali hanno sempre seguito, nelle varie vicende riformatrici del Corpo forestale, il destino degli ispettori forestali, sia per collocazione giuridica che per trattamento economico.

La legge 7 giugno 1920, n. 922 al titolo I, capo I, articolo 1, ribadiva che « Il personale tecnico del real Corpo delle foreste si distingue in due categorie: a) personale di prima categoria (ispettori); b) personale di seconda categoria (aiutanti) ». Nelle disposizioni generali della stessa legge (capo IV) tutte le prerogative previste venivano attribuite a tutto il personale tecnico (gruppo A e gruppo B).

Nella legge 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, alla tabella 82, dopo gli ispettori, figurava sempre, nella stessa posizione gerarchica, il ruolo di gruppo B del personale tecnico del Corpo forestale e nella tabella 39 quello del personale di custodia.

All'atto della istituzione della Milizia nazionale forestale con il regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, il personale di gruppo B di cui alla citata tabella 82 della legge n. 2395 transitava, con i funzionari di gruppo A, nei ruoli degli ufficiali della milizia ed i sottufficiali e le guardie erano inquadrati nei corrispondenti gradi della milizia.

Con lo scioglimento della Milizia nazionale forestale ed il ripristino del Corpo forestale dello Stato con legge 12 marzo 1948, n. 804 (legge istitutiva dell'attuale Corpo), il personale forestale tornò ad essere costituito dal ruolo tecnico di gruppo A (ispettori), dal ruolo tecnico di gruppo B (aiutanti), dai sottufficiali e le guardie e dal personale d'ordine di gruppo C.

Con l'emanazione del decreto-legge n. 804 fu inserito, per la prima volta, un elemento discriminante tra il personale tecnico di

gruppo A e quello di gruppo B; ai primi venne conferita la qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ed ai secondi no. Una parte dei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato veniva così ad essere collocata direttamente al di sopra dei ruoli dei sottufficiali e guardie — in possesso delle stesse qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza — mentre il settore intermedio veniva emarginato dall'ordinamento gerarchico del Corpo.

Le ragioni che indussero il legislatore ad agire in tal senso, analizzando i fatti, non possono che essere attribuite al fatto che gli ufficiali provenienti dalla Milizia, sprovvisti di laurea, i quali a rigore avrebbero dovuto essere ricollocati nel ruolo tecnico di gruppo B (aiutanti), furono invece inseriti in un ruolo transitorio di gruppo A (ispettori). Ciò fece sorgere il problema di chi avrebbe dovuto essere collocato nel ruolo tecnico di gruppo B: i sottufficiali con criteri analoghi a quelli adottati nel 1912 oppure i marescialli anziani con meriti speciali? Evidentemente, non essendoci stato un accordo, il problema venne risolto dequalificando il ruolo in modo da non renderlo più appetibile a nessuno. Dato che il ruolo in questione, all'epoca, si presentò vacante, nessuno si preoccupò di rivendicare, anche se solo per ragioni di principio, un diritto che solo apparentemente non era rilevante; ché del peso di questa ingiusta discriminazione hanno poi subito tutte le conseguenze coloro che negli anni successivi sono entrati nella carriera. Nel Corpo forestale dello Stato si erano venute a creare, infatti, non già le carriere di gruppo A, B e C; ma, di fatto, due componenti distinte: un ruolo di serie A (ispettori e sottufficiali) ed uno di serie B (tutti gli altri).

Il primo concorso per aiutanti forestali del dopoguerra venne bandito nel 1950 e fu riservato al personale dell'Amministrazione (sottufficiali compresi) in possesso del diploma di scuola media superiore.

Nel 1953 e nel 1954 vennero banditi altri due concorsi pubblici per aspiranti in possesso del diploma di perito agrario, geometra o ragioniere. Prima dell'espletamento dell'ultimo concorso, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, agli aiutanti forestali venne cambiato il nome e sostituito con quello di coadiutori.

Nel 1963, in fase di riordinamento delle carriere del Corpo forestale dello Stato, ci fu un altro provvedimento che contribuì — legge 18 febbraio 1963, n. 301 — ad emarginare ulteriormente la carriera di concetto dal sistema gerarchico del Corpo. Quelli che per mezzo secolo erano stati gli « aiutanti forestali », furono divisi in due tronconi: un ruolo di segretari ed uno di geometri e periti (coadiutori).

Mentre al vertice della gerarchia permaneva un ruolo unico (ispettori), che curava sia gli aspetti tecnici che quelli amministrativi, venne inopportuno distinguere in due tronconi la categoria intermedia. L'amministrazione da ciò non traeva alcun beneficio rispetto al passato, in quanto fino a quel momento gli « aiutanti » avevano sempre ben operato in entrambi i settori, sotto la supervisione degli ispettori. Da quel momento, invece, introducendo nel sistema una forma di dualismo nell'ambito della stessa categoria, si mettevano le basi per creare, alla lunga, molti malcontenti, a tutto discapito del rendimento.

Quando nel 1971, infatti, fu portata in Parlamento la legittima richiesta del personale della carriera tecnica di concetto per ottenere l'indennità forestale percepita dagli ispettori, si verificò il massimo della sperequazione. Ai « geometri » venne concessa l'indennità con legge 30 dicembre 1971, n. 1228, perché fu subito loro riconosciuta, per i compiti svolti, una posizione identica a quella degli ispettori, mentre agli ex colleghi « aiutanti » facenti parte dei ruoli dei segretari, nonostante la qualificata battaglia condotta in Parlamento, la stessa indennità non venne concessa. È pur vero che anche ai « segretari » del Corpo forestale dello Stato fu riconosciuto il diritto all'indennità, come risulta dagli atti parlamentari, ma, per fine legislatura, non poté essere definitivamente approvata la relativa proposta di legge della stessa prima firmataria di questa che ora viene sottoposta alla vostra attenzione.

Il fatto dimostrò che la causa di fondo che aveva portato alla discriminazione subita da una parte del personale era da addebitarsi alla graduale declassazione della categoria degli « aiutanti forestali » operata nel corso degli anni.

La estensione dell'indennità forestale al personale tecnico di concetto rappresentò comunque un successo ed a tutti sembrò che fosse vicino il riavvicinamento della categoria alle posizioni perdute, facendo ben

sperare per la ricostituzione del ruolo degli aiutanti del quale avrebbero dovuto tornare a far parte anche i colleghi dell'altro troncone della carriera di concetto. Si trattava di un logico ritorno ad una chiara e precisa posizione giuridica e gerarchica tra gli ispettori ed i sottufficiali e guardie.

La legge sull'assegno perequativo purtroppo, anche se apprezzata e sostenuta dagli stessi dipendenti del Corpo forestale dello Stato per i suoi nobili intenti di perequazione retributiva, inferse un duro colpo alle aspettative della categoria, sopprimendo l'indennità forestale sia per gli ispettori che per i geometri. Per i primi si trattò solo di un danno economico, per i secondi, invece, si trattò dell'annullamento di una posizione riconquistata con fatica che aveva come obiettivo finale uno scopo molto più qualificato ed importante. I « tecnici » ed i « segretari » infatti non recriminarono tanto per la perdita dell'indennità quanto per la preoccupazione di non riuscire più ad ottenere il riconoscimento di appartenenza al Corpo forestale a tutti gli effetti e con tutte le prerogative delle altre categorie.

Fino al 1948 il gruppo B del Corpo forestale dello Stato è stato giuridicamente nelle stesse posizioni del gruppo A, formando insieme una delle componenti del Corpo: il ruolo tecnico; dal 1948 in poi, pur senza avere le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, ha parimenti occupato di fatto una posizione identica a quella della carriera direttiva.

Sia gli impiegati della carriera direttiva che quelli della carriera di concetto, per la legge istitutiva n. 804, sono impiegati civili dello Stato soggetti alle norme generali ed a quelle particolari per il Corpo forestale.

Il personale di gruppo B entra al servizio dell'amministrazione con le stesse modalità di quello di gruppo A. Si osservi, in particolare, come alcune norme — non comuni per tutti gli impiegati civili dello Stato — finché sono comparse nei bandi di concorso per gli ispettori forestali, hanno figurato anche nei bandi di concorso per gli aiutanti forestali. Ad esempio: nel bando a sedici posti di ispettore aggiunto del 6 marzo 1956 ed in quello a diciassette posti di aiutante aggiunto del 29 novembre 1954 le condizioni per l'ammissione all'impiego sono identiche. Si può rilevare come in entrambi i concorsi sia prescritto il divieto di partecipazione alle donne e come, per entrambe le categorie dei candi-

dati, l'amministrazione provvede all'accertamento della idoneità fisica con una visita medica fiscale tendente a stabilire il possesso di particolari requisiti fisici per la idoneità al servizio forestale in montagna. Quando le modalità dei concorsi sono cambiate per il personale della carriera direttiva, sono analogamente mutate anche quelle per il personale della carriera di concetto. Oggi infatti le donne sono presenti in entrambi i ruoli.

Questa affinità tra le due carriere non si limita alle sole modalità di accesso; la si trova anche, ed in forma ancora più eclatante, nella qualità delle prove d'esame.

Per entrambi i concorsi sono previsti lo stesso numero di prove scritte ed un colloquio; il tutto basato su materie comuni anche se, logicamente, uno a livello universitario e l'altro di scuola media superiore.

Sono comuni per entrambi gli esami di un concorso per ispettori superiori e per geometra principale le seguenti materie:

selvicoltura, sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie, opere pubbliche e private di bonifica montana, economia ed estimo forestale, costruzioni rurali e stradali, segherie e teleferiche, apicoltura, legislazione forestale, contabilità di Stato;

sono esclusive per il concorso per gli ispettori:

ecologia, assestamento;

figurano esclusivamente nel concorso per geometri:

topografia (scritto), estimo rurale, civile e catastale, nozioni di patologia vegetale ed entomologia agraria, leggi e regolamenti sul catasto, legislazione relativa alle espropriazioni per causa di pubblica utilità, norme per la direzione, contabilizzazione dei lavori dello Stato, collaudo dei lavori, legislazione sociale e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si sottolinea, al di là dell'affinità delle due prove, come per la carriera di concetto si richieda un campo molto vasto di preparazione tecnica e giuridica, quantitativamente anche superiore a quella richiesta per gli ispettori.

Dopo gli esami, per nessuna delle due categorie, viene attuato un corso particolare di addestramento presso scuole forestali, né corsi di qualificazione particolare per materie non comprese negli ordinamenti

scolastici degli studi medi e universitari. Per gli ispettori, non in possesso di laurea in scienze forestali, l'amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare il biennio di scienze forestali.

La mancata frequenza di corsi di qualificazione professionale è solo dovuta al fatto che non è stato mai emanato il regolamento previsto dalla legge istitutiva del Corpo; ché altrimenti il personale di entrambe le carriere avrebbe avuto il diritto-dovere di frequentarli.

Sul piano della operatività è provato che il personale della carriera di concetto ha svolto mansioni del tutto analoghe a quelle della carriera direttiva.

Il gruppo B è stato sempre presente in tutti i settori di intervento dell'Amministrazione forestale e di questo la stessa Amministrazione può fornire ampia documentazione.

Per la parte tecnica i geometri e periti hanno eseguito direzioni dei lavori, progettazioni e collaudi; hanno seguito operazioni di martellata e sono intervenuti nelle più disparate operazioni di servizi forestali in montagna con gli ispettori e con i sottufficiali e le guardie.

Sul piano amministrativo i segretari hanno affiancato gli ispettori assumendo quella parte di responsabilità di loro competenza. Infatti, mentre all'ispettore è demandata prevalentemente la responsabilità amministrativa, al segretario, con particolari compiti, compete anche la responsabilità contabile propria degli agenti contabili a norma dell'articolo 178 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, con l'obbligo della resa del « conto giudiziale » cioè di quel particolare documento che deve sottoporre al giudizio della Corte dei conti la dimostrazione della regolarità della propria gestione.

I compiti tecnici e quelli amministrativi comunque non sono sempre stati separati e distinti per le due categorie, ma, occorrendo c'è sempre stata la possibilità di intercambiare le funzioni tra tecnici e amministrativi con risultati sempre soddisfacenti.

A dimostrazione di ciò e quindi a dimostrazione che il ruolo può tornare ad essere « unico » si possono, ad esempio, citare casi di riconoscimento di invalidità o di decesso di segretari per causa di servizio in montagna, così come si possono citare numerosi casi di geometri e periti che hanno assunto responsabilità amministrative.

Per quanto riguarda i numerosi casi di infermità riconosciuti dai competenti organi sanitari militari tra il personale della carriera di concetto per causa dei disagi fisici del servizio d'istituto forestale, si fa presente che la circostanza è stata ampiamente comprovata nel 1971, in sere di discussione della legge per l'estensione della indennità forestale ai predetti dipendenti del Corpo forestale dello Stato e che, anche per questo motivo, da nessun organo amministrativo o politico è stata sollevata la benché minima obiezione al riconoscimento dell'equiparazione del servizio prestato dagli appartenenti al gruppo B con quello svolto dai funzionari direttivi.

Particolare rilevanza assume la disposizione direzionale del Corpo forestale dello Stato, tuttora in vigore, del 14 aprile 1960, n. 29, con la quale, nel richiamare il disposto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alla subordinazione gerarchica, si stabilisce che la responsabilità dell'ufficio, in assenza di un funzionario della carriera direttiva, resta affidata al più alto in grado della carriera di concetto, ovviamente senza far distinzione se tecnico o amministrativo. Proprio da questa disposizione traspare però l'assurdità di una condizione che deriva direttamente dalla mancata attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza alla carriera di concetto (aiutanti). Pur essendo questi responsabili dell'ufficio e del servizio, per i compiti di polizia forestale non possono intervenire in alcun modo in quanto, pur avendo l'incarico di ricevere relazioni sul servizio di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, non hanno la facoltà di impartire disposizioni in merito.

Un altro aspetto del problema è la condizione sperequata di questa categoria nei confronti di altre, dipendenti da amministrazioni le quali, per casi analoghi, non hanno adottato criteri così discriminanti. Nelle amministrazioni dove, per ragioni di servizio, ai funzionari viene attribuita una particolare qualifica, essa è tale sia per il personale della carriera direttiva che per quello della carriera di concetto: Genio civile e ANAS per i compiti tecnico-amministrativi e di vigilanza; Belle arti e Ispettorati del lavoro; Ispettorato generale della motorizzazione e Servizi penitenziari.

Lo stesso servizio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste conferisce la qualifica di uffi-

ciale di polizia giudiziaria sia agli ispettori (gruppo A) che agli esperti (gruppo B).

Nel Corpo delle miniere del Ministero dell'industria la situazione è la stessa.

In un organismo che è molto vicino, per struttura e compiti, al Corpo forestale dello Stato questa sperequazione è stata eliminata da tempo. Il Corpo dei vigili del fuoco, prima organizzato con strutture provinciali e poi a carattere nazionale, ha sempre avuto « ruoli tecnici » costituiti da personale di gruppo A e personale di gruppo B. Al personale di gruppo A ed a quello di gruppo B sono state sempre conferite le stesse qualifiche e, per la particolare struttura del Corpo, come si è detto molto simile a quella del Corpo forestale dello Stato, ai primi veniva attribuita la qualifica di ufficiali dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> classe ed ai secondi quella di ufficiale dalla 3<sup>a</sup> alla 6<sup>a</sup> classe. Anche nei Vigili del fuoco, con la legge 13 maggio 1961, n. 469, di riordinamento del Corpo, si verificò lo stesso caso del Corpo forestale dello Stato: al personale della carriera di concetto il legislatore non ritenne di non dover attribuire le stesse qualifiche conferite ai funzionari della carriera direttiva. Ma con successiva legge 27 dicembre 1973, n. 850, la lacuna venne colmata in quanto all'articolo 13 fu stabilito che la qualifica attribuita al personale della carriera direttiva ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge n. 469, doveva essere estesa anche al personale della carriera di concetto. Con la stessa legge inoltre la carriera di concetto venne equiparata a quella direttiva per altri aspetti giuridici (collocamento a riposo, ecc.) ed economici (straordinari, ecc.).

I dipendenti del Corpo forestale dello Stato, la maggior parte dei quali è legato per trattamento a quello della pubblica sicurezza, segue con interesse e attenzione le vicende legate al previsto riordinamento della polizia. Considerate le varie proposte di legge presentate in Parlamento e tuttora oggetto di unificazione in un unico disegno di legge, molte indicazioni segnalano una diversa collocazione giuridica del personale, con cambiamenti che si avvicinano molto all'attuale posizione del Corpo forestale dello Stato. Altre poi prevedono per gli appartenenti al Corpo una diversa e migliore collocazione parametrica nel sistema retributivo degli impiegati dello Stato. I sottufficiali potrebbero occupare la fascia dei parametri retributivi della carriera di con-

retto in luogo dell'attuale, corrispondente alla carriera esecutiva. È ipotizzabile anche per i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato un analogo trattamento e che li vedrebbe giustamente beneficiare di tale lievitazione di parametro con immancabili ripercussioni nelle dirette carriere superiori e, tra queste, anche quella del personale di concetto. Solo nel riportare quest'ultima categoria nell'ambito di una omogenea collocazione giuridica si può evitare per essa un forzato esodo dall'Amministrazione forestale.

Con l'attuazione della delega della legge n. 382 e l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 616, 617 e 618, sono stati fissati alcuni punti fondamentali che hanno riflessi diretti per la futura posizione del personale della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato.

Il Corpo forestale dello Stato non è stato regionalizzato e, pertanto, il personale di cui alla legge istitutiva n. 804 continua a far parte di esso.

Non v'è dubbio che il Corpo dovrà essere ristrutturato sia che venga chiamato ad operare per compiti precipui in campo nazionale e sia che venga impiegato anche dalle Regioni in base al disposto dell'articolo 71, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Per detta ristrutturazione, che ha carattere di urgenza per ovvii motivi, compreso quello del governo del personale, è ipotizzabile un ritorno alla struttura che fu propria del Corpo antecedentemente al periodo pluridecennale che ha visto il Corpo stesso operatore diretto nella gestione degli interventi per l'economia montana e per le foreste (compiti oggi trasferibili alla competenza regionale).

Questo organismo dovrà necessariamente collocarsi in un campo operativo di natura

prettamente tecnica, con strutture idonee alla collaborazione con le Regioni ed a una utilizzazione finalizzata ai compiti di programmazione, indirizzo e coordinamento propri della competenza statale.

I compiti di polizia non sono che un aspetto delle prerogative del Corpo forestale dello Stato ed anche questi, in gran parte, trovano il maggior supporto, trattandosi di una polizia specializzata, nel bagaglio di una effettiva preparazione nel campo della tecnica e della conoscenza della materia oggetto di tutela e protezione.

Comunque lo si veda collocato il Corpo forestale nella realtà dei problemi regionali e nazionali, è da escludere che esso si riduca ad un mero organo di polizia, ma dovrà trovare la migliore efficienza in un complesso organizzato di elementi interdipendenti che abbiano, come caratteristica fondamentale, la qualificazione professionale del personale.

Per una garanzia di funzionalità dell'apparato, pertanto, non si può non riconoscere la necessità di una omogenea collocazione giuridica degli appartenenti allo stesso « ruolo tecnico » ancorché sottoposti ad una differenziazione « gerarchica » e di funzioni, per operare nell'ambito di compiti interdipendenti per istituzione, che sono poi quelli tecnico-amministrativi e di polizia.

Si ritiene di avere ampiamente documentato le ragioni per cui al personale della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato debbano essere estese le prerogative attribuite al personale della carriera direttiva, ponendo così fine anche allo stato di disagno in cui versa la categoria da tanti anni e soprattutto nell'interesse dell'amministrazione, in vista del nuovo sviluppo di attività future che faranno capo al Corpo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Il ruolo organico del personale dei servizi contabili e quello del personale dei servizi tecnici - carriere di concetto - del Corpo forestale dello Stato sono unificati.

Le tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473, sono sostituite dalla tabella A allegata alla presente legge.

Al fine dell'avanzamento alla qualifica immediatamente superiore del personale della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano valide le posizioni acquisite precedentemente a tale data.

Le attribuzioni e le qualifiche conferite con l'articolo 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, al personale della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato sono estese al personale della carriera di concetto.

TABELLA A

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA  
DI CONCETTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

(Aiutanti forestali - Ufficiali)

PARAMETRO	QUALIFICA	POSTI DI ORGANICO	POSTI IN AUMENTO
370	Ispettore aggiunto capo . . . . .	25	6
302 260	Ispettore aggiunto principale . . . . .	109	23
227			
188 160	Ispettore aggiunto . . . . .	93	—
		227	